

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• SETTORE AGRICOLO NEL MIRINO

Falsi rapporti di lavoro, l'Inps affila le armi

L'Istituto di previdenza ha disposto una sistematica intensificazione dell'attività di vigilanza in agricoltura, in considerazione dell'alto numero di irregolarità che si riscontrano

di **Marcello De Luigi**

Mentre per altri settori ciò che preoccupa maggiormente è il fenomeno dell'evasione contributiva, per il settore agricolo sembra verificarsi l'opposto, vale a dire il diffondersi di rapporti di lavoro irregolari o addirittura inesistenti, allo scopo di lucrare indebite prestazioni previdenziali (assegni familiari, disoccupazione, ecc.) a favore di beneficiari fittizi.

Queste situazioni anomale, che non di rado sfociano in atti di rilevanza penale, oltre che contrarie al principio di legalità, comportano per l'Istituto di previdenza l'esborso di consistenti somme, sottraendo in tal modo quote preziose di risorse finanziarie ai legittimi destinatari, quali i lavoratori dipendenti e autonomi.

Data la forte incidenza di tali irregolarità, l'Inps ha disposto una sistematica intensificazione dell'attività di vigilanza in agricoltura.

Il 16 dicembre scorso la direzione generale ha inviato ai propri dirigenti centrali e periferici, ai direttori delle Agenzie, nonché al presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, una direttiva organica diretta a contrastare appunto il fenomeno dei falsi rapporti di lavoro.

Le regole si articolano nei seguenti punti principali:

- eccedenza di manodopera occupata rispetto al fabbisogno aziendale;
- diverso inquadramento aziendale dal settore agricoltura ad altro settore;
- aziende e cooperative che assumono lavoratori addetti a particolari attività;
- scambio di manodopera.

Ognuno di questi punti richiede quantomeno qualche cenno di chiarimento.

Eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale. Questo è un problema da tempo dibattuto e contrastato.

Da oltre 40 anni l'occupazione della manodopera agricola viene censita sulla base delle giornate effettivamente lavorate per cui, tante giornate l'agricoltore fa eseguire, tanti contributi giornalieri paga. La legge 81/2006, però, ha fatto in un certo senso riemergere il fantasma dell'impiego teorico occorrente per le operazioni di campagna e/o di stalla, ancorato a tabelle preconfezionate (cosiddette «ettaro-coltura»), deliberate da apposite commissioni provinciali, che era stato invece messo al bando dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 1962.

Tanto è vero che, in obbedienza al deliberato della Consulta, era stata approvata la legge 1412/1964, che ha sostituito il diktat dell'accertamento presunto con il riscontro oggettivo delle giornate di lavoro effettuate in ogni singola azienda.

Ma tutto ciò non è bastato, perché, in controtendenza, la legge 77/2004 ha introdotto il marchingegno della «stima tecnica» da parte dell'Inps sulle denunce aziendali. Se a seguito di tale stima presuntiva l'Istituto ravvisasse l'impossibilità che le giornate dichiarate siano state eseguite, poteva disconoscere la dichiarazione del datore di lavoro ai fini previdenziali.

Si arriva così alla citata legge 81/2006, che fa obbligo ai datori di lavoro agricoli di inserire nella denuncia aziendale anche il presunto fabbisogno di manodopera. E qui rinasce quel clima di «restaurazione» che si pensava definitivamente sepolto dopo le esequie celebrate dalla Corte costituzionale.

Questa riesumazione non va tuttavia intesa in senso letterale, infatti la circolare Inps n. 126 opportunamente sottolinea che il calcolo del fabbisogno lavorativo non può scaturire da una mera applicazione matematica fondata su dati ipotetici delle tabelle ettaro-coltura.

Pertanto, ogni indagine ispettiva non dovrà basarsi su un semplice criterio indiziario, ma tener conto della particolare struttura e organizzazione dell'azienda visitata.

Diverso inquadramento aziendale. Se dall'esito dell'indagine sorgessero dubbi sull'inquadramento agricolo dell'azienda, non può considerarsi sufficiente la generica motivazione: «l'azienda non svolge attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile».

L'Inps avverte che un verbale ispettivo che annulla rapporti di lavoro agricoli con inquadramento in diverso settore deve essere suffragato da una dettagliata descrizione dell'attività concretamente svolta dall'azienda, da cui si evinca non solo il mancato esercizio delle tipiche lavorazioni agricole, ma l'effettiva esecuzione di operazioni extragricole.

Aziende e cooperative che assumono lavoratori addetti a particolari attività. È questo uno dei punti maggiormente controversi sulla natura agricola di dette aziende, perché investe la materia delle cosiddette «attività connesse di servizi».

Il decreto legislativo n. 228/2001 sulla modernizzazione del settore dell'agricoltura definisce tali attività come prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi, rese da un im-



I datori di lavoro devono fare attenzione al numero di giornate dichiarate in rapporto alla presenza di manodopera

prenditore agricolo a favore di soggetti terzi, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Requisito oggettivo per il riconoscimento della connessione è quello dell'utilizzo «prevalente» di attrezzature o risorse dell'azienda «normalmente» impiegate nell'attività agricola principale.

Le risorse devono essere intese in senso allargato, comprendendo oltre ad attrezzature e impianti, anche la manodopera normalmente occupata nell'attività agricola principale.

La normalità va accertata in sede ispettiva in conformità all'utilizzo sistematico dei mezzi materiali nell'attività agricola principale in annate agrarie caratterizzate da condizioni ambientali e igieniche di normalità.

La prevalenza, infine, va interpretata in termini di tempo di impiego delle risorse aziendali, che deve essere superiore al 50% rispetto al tempo occupato dalla fornitura di servizi a terzi.

Precisazione importante: gli operai addetti alle attività connesse (oti - operai a tempo indeterminato e otd - operai a tempo determinato) vanno assicurati come operai agricoli e il datore di lavoro verserà quindi i contributi unificati, come se gli addetti avessero prestato opera nell'attività agricola vera e propria.

Nello stesso schema previdenziale vengono considerati lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti dalle Amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione, dai consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana, di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque, dalle imprese di protezione della fauna selvatica ed esercizio controllato della caccia, dalle imprese non agricole per i dipendenti adibiti alla raccolta dei prodotti, cernita, pulitura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessi alla raccolta.

In tutti questi casi si verifica dunque che i lavoratori sono qualificati come agricoli, anche se le aziende sono inquadrati in altro settore.

Scambio di manodopera. Lo scambio di prestazioni tra piccoli imprenditori è regolato dall'art. 2139 del Codice civile, per il quale tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.

Rammento soltanto la linea orientativa dei funzionari della vigilanza i quali, una volta verificata l'iscrizione dei lavoratori negli elenchi dei coltivatori diretti, dovranno identificare quelli che, benché non dipendenti, abbiano titolo a prestare la loro opera in forza dell'art. 2139.

Marcello De Luigi

Scadenario

MESE DI FEBBRAIO

27 SABATO

SCUOLA

Presentazione domande iscrizione

2010-2011. Con circolare n. 3 del 15-1-2010 il Ministero della pubblica istruzione ricorda che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, relativa all'anno scolastico 2010-2011, alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, è fissato al 27-2-2010, come, tra l'altro, già previsto con nota n. 10873 del 26-10-2009.

Il termine di inizio e quello di scadenza per l'effettuazione delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo è fissato rispettivamente al 26-2 e al 26-3-2010.

Con successive distinte circolari verranno fornite puntuali istruzioni e indicazioni sugli adempimenti e le procedure di effettuazione delle iscrizioni rispettivamente alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo e a quelle del secondo ciclo.

Per tempistiche e dettagliate informazioni sull'argomento è opportuno visitare il sito www.pubblica.istruzione.it.

28 DOMENICA

(prorogati a lunedì 1° marzo i termini che prevedono versamenti e/o dichiarazioni)

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2009

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires ex Irpeg) che nell'anno 2009 hanno corrisposto, in qualunque forma, utili e proventi a essi equiparati, devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione degli utili, appro-



A fine febbraio scadono le domande di iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo

vato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21-12-2009 e reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito www.agenziaentrate.it.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.

I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

Si veda sull'argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

IRPEF

Conguaglio di fine anno. I datori di lavoro che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio entro dicembre 2009 o gennaio 2010 possono adempiere a tale obbligo entro febbraio 2010, con il conseguente spostamento al 16 marzo del termine per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino a oggi delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2009, e alle ritenute operate fino a tale data; tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2009 corrisposti entro il 12-1-2010.

IVA

Invio telematico comunicazione annuale dati Iva. Scade il termine per presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, la comunicazione dei dati Iva relativa all'anno d'imposta 2009.

Sono, tra gli altri, esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale:

- le persone fisiche che nell'anno 2009 hanno realizzato un volume d'affari non supe-

riore a 25.000 euro, riferito a tutte le attività esercitate;

- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2009 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da Iva (art. 10 dpr 633/1972); l'esonero non si applica qualora siano state registrate operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario;
- i produttori agricoli esonerati nel 2009 dagli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 34, comma 6, del dpr 633/1972 in quanto nel 2008 non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7.000 euro;
- i contribuenti che presentano entro oggi la dichiarazione Iva in forma autonoma dal modello Unico 2010.

Il modello di comunicazione annuale Iva, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15-1-2008, e il software per l'inoltro telematico, possono essere reperiti sul sito www.agenziaentrate.it.

Si fa presente che l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Per maggiori informazioni si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 5/2010 a pag. 79.

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di gennaio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

Operazioni intracomunitarie. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono presentare all'ufficio Iva competente un'apposita dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente (modello Intra-12) versando l'Iva dovuta. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari, o che hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti. ●●●

SCHEDE CARBURANTI MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza. ●●●



Entro il 28 febbraio i primi acquirenti devono trasmettere i dati sul latte raccolto in gennaio

INPS

Invio telematico nuovo modello UniEMens. A partire dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2010 (da presentare entro l'1-3-2010) scatta l'obbligo per tutti i datori di lavoro di presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens); si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it.

In particolare l'Inps ha precisato che rimane comunque disponibile l'invio dei tradizionali modelli Emens e DM10 per la gestione di flussi pregressi con la procedura denominata «UniEMens aggregato» con messaggio n. 3872 del 5 febbraio scorso l'Inps ha precisato che tale procedura aggregata potrà essere ancora utilizzata per i mesi di competenza del primo trimestre 2010 da parte delle aziende non ancora pronte all'utilizzo del nuovo flusso UniEMens. ●●●

TASSE AUTOMOBILISTICHE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2010 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata in base all'effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di febbraio 2010 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 18 febbraio si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Per una panoramica completa sul bollo auto 2010 si consiglia di consultare la rubrica «Bollo Auto» sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, dove è anche possibile calcolare l'importo dovuto conoscendo la targa del veicolo. ●●●

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2006 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 28-2-2006;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 28-2-2008;

- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 28-2-2006 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 28-2-2006 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 28-2-2008.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2010 a pag. 116. ●●●

CONSORZI

Deposito situazione patrimoniale esercizio 2009. Coloro che hanno la direzione di consorzi devono entro oggi redigere la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente e depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese, in base a quanto stabilito all'articolo 2615-bis del Codice civile. ●●●

SCUDO FISCALE

Riaperti i termini per presentare la dichiarazione e pagare l'imposta straordinaria. Coloro che, pur essendo interessati a regolarizzare tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero alla data del 31-12-2008 per le quali sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale (omessa compilazione del quadro RW del modello Unico), non hanno provveduto entro il 15-12-2009, possono entro oggi presentare ancora agli intermediari abilitati la dichiarazione di emersione ed effettuare il versamento dell'imposta straordinaria nella nuova misura del 6% anziché del 5%; tale percentuale sale al 7% per coloro che vogliono provvedere alla regolarizzazione dal 1° marzo al 30-4-2010.

La riapertura dei termini è stata introdotta con l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 194 del 30-12-2009 (pubblicato lo stesso giorno sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 302) in corso di conversione in legge.

Per maggiori informazioni si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E, 48/E e 3/E, rispettivamente del 10-10-2009, 17-11-2009 e 29-1-2010. ●●●

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario